



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma,

Alla Direzione Generale della Prevenzione e del
Contrasto alle Frodi Agro-Alimentari
Pref II
pref.segreteria@politicheagricole.it

Oggetto: Granella biologica uso zootecnica – richiesta parere

Si fa riferimento alla nota del 29/10/2015, inviata da codesta Direzione Generale, ufficio PREF II relativa a ottenere informazioni circa la possibilità di utilizzare granella a uso zootecnico (derivata da mangime composto da favino, erba medica e trifoglio alessandrino) per la riproduzione.

L'articolo 1 della Legge 25 novembre 1971 n. 1096 "disciplina dell'attività sementiera" recita che *"la produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante"*.

Oltre a ciò l'articolo 12 della succitata Legge prescrive che *"I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti"*.

Si sottolinea che le specie oggetto della richiesta di parere sono tra quelle per le quali sono stati istituiti i Registri delle Varietà.

Inoltre l'articolo 36, comma 7 del D. lgs. 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" recita che qualora tale mangime sia stato importato da Paesi Terzi e dichiarato a uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono più mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.

Ciò premesso, essendo il materiale di partenza mangime (a prescindere dall'origine biologica o meno), secondo la normativa vigente non può essere considerato semente e non può essere seminato per ottenere ulteriore semente o mangime destinati alla commercializzazione in quanto non rispondente in alcuna parte alla normativa sementiera (assenza di certificazione, di indicazione della varietà ecc.).

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Cacopardi

